REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. **933/26** Reg. Sent.
N. **208/25** R.G.
N. **3169/21** R.G.N.R.

SENTENZA
Del **24.3.2026**
depositata in cancelleria
il 22-05-2026
Addetto UPP
Dott. Rossella Vicchietti

La Corte d'Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Penale, così composta:

1) dott. Alessandro	**BRAVIN**	**Presidente rel.**
2) dott. Giovanna	**MASTROIANNI**	**Consigliere**
3) dott. Assunta	**MAIORE**	**Consigliere**

con l'intervento del P.G. rappresentato dal dott. Giuseppe Cava e con l'assistenza del Funzionario UPP dott.ssa Ilaria Rizzuto all'udienza del **24.3.2026** ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nei confronti di:
[redacted] nato a [redacted] il [redacted] ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore

- LIBERO ASSENTE -

Difeso di fiducia dall'avv. Gianluigi Zicarelli del foro di Castrovillari

IMPUTATO

Del reato p. e p. dagli artt. 54 e 1161 del Codice della Navigazione R.D. 30.3.1942 perché, in qualità di titolare della concessione demaniale marittima n. [redacted] rilasciata in data [redacted] dal Comune di [redacted] e prorogata al [redacted] che lo autorizza ad occupare una superficie di area demaniale marittima di mq. [redacted] da adibire a posa ombrelloni e sdraio, con limitazione d'uso dell'area demaniale marittima dal 1° giugno al 30 settembre di ogni anno e pertanto l'obbligo per il concessionario di rimuovere tutte le opere al termine di ogni singola stagione balneare, occupava abusivamente, inibendolo al pubblico uso, una porzione di suolo demaniale marittimo di mq. [redacted] circa, ricadente all'interno della particella n. [redacted] del foglio di mappa n. [redacted] in agro del Comune di [redacted] mediante il posizionamento e mantenimento delle seguenti opere: area recintata mediante steccato [redacted]

Accertato in [redacted]

Irrevocabile dal:
.....
.....
.....

Redatto estratto esecutivo
.....
.....
.....

Compilata Scheda
.....
.....
.....

Prenotazione a debito

N.....

Recupero crediti

N._____
Sent.
Del _____

APPELLANTE

avverso la sentenza dell'11.9.2024 con cui il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, all'esito della celebrazione del giudizio ordinario:
Visti gli artt. 131 bis c.p. e 530 c.p., assolveva [redacted] dal reato ascrittogli in rubrica perché non punibile per particolare tenuità del fatto.

CONCLUSIONI

PROCURATORE GENERALE: conferma della sentenza impugnata.
IMPUTATO: accoglimento dei motivi di appello.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza emessa in data 11.9.2024 il Tribunale di Castrovillari dichiarava la non punibilità dell'odierno imputato per la particolare tenuità del fatto.
Ricorre per appello il difensore chiedendo, in riforma della sentenza gravata, l'assoluzione del suo assistito con formula terminativa ampia.

All'odierna udienza, che si svolgeva con le forme della trattazione scritta, le parti rassegnavano le rispettive conclusioni che si riportano in epigrafe.

Ed invero, dalle risultanze processuali è emerso che [redacted] aveva occupato suolo demaniale marittimo nel periodo in cui non era autorizzato all'uso dell'area, omettendo la rimozione delle strutture e dei manufatti già autorizzati, descritti nel capo d'imputazione.
Il primo giudice, tenuto conto della breve durata dell'occupazione abusiva, riteneva l'offesa particolarmente tenue.

1. La difesa chiede l'assoluzione del suo assistito perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato posto che il D.L. n. 131/2024 consente ai titolari di concessione demaniale c.d. "stagionale" di mantenere le strutture amovibili, a condizione dell'avvenuto pagamento del canone, sino al 30 settembre 2027.

La richiesta non può essere accolta.
Ed invero, la condotta abusiva è stata accertata dalla Capitaneria di Porto di Corigliano in data 1.12.2021 e, quindi, risulta commessa in data antecedente all'entrata in vigore del Decreto-Legge sopra citato.
Ciò posto, va evidenziato che la normativa sopravvenuta non ha efficacia retroattiva poiché la legge più favorevole non trova applicazione in riferimento alla successione di leggi amministrative che regolano le procedure e le modalità di svolgimento di un'attività e, pertanto, nel caso che ne occupa la proroga prevista dal citato decreto non può applicarsi al regime della concessione demaniale marittima di cui il [redacted] era titolare, se si considera che la stessa era stata rilasciata il [redacted] e prorogata al 31.10.2021 con limitazione dell'uso dell'area demaniale dall'1 giugno al 30 settembre di ogni anno.

2. La difesa denuncia – anche in sede di conclusioni scritte – l'insussistenza dell'elemento soggettivo.

L'assunto è fondato.
Osserva il Collegio che il teste [redacted] – responsabile del servizio Demani del Comune – riferiva che all'epoca dei fatti era assai dibattuta la questione circa la possibilità di rilasciare, ai titolari dei lidi che ne facevano richiesta, l'autorizzazione al mantenimento delle strutture per l'intero anno.
Confermava, inoltre, che il [redacted] in più occasioni, aveva sollecitato il rilascio della descritta autorizzazione e che questa gli era stata concessa dal Comune di [redacted] soltanto il [redacted] e, quindi, a seguito della sottoposizione a sequestro dell'area da parte della Capitaneria.
Anche il teste [redacted] riferiva che [redacted] aveva richiesto l'autorizzazione per il mantenimento della struttura amovibile e che era stato rassicurato in ordine al relativo rilascio.

E' di tutta evidenza che il giudicabile non abbia provveduto alla rimozione delle opere soltanto perché erano in atto interlocuzioni tra i balneari del territorio comunale ed i responsabili dell'Ufficio Demanio sulla possibilità di mantenere le strutture montate.
Inoltre, la circostanza che lo stesso si fosse recato più volte presso gli Uffici Comunali, al fine di ottenere il rilascio dell'autorizzazione suppletiva, è certamente indicativa della sua buona fede.
Non può dirsi, quindi, che [redacted] abbia agito con coscienza e volontà di occupare arbitrariamente l'area demaniale marittima.
La sentenza impugnata deve essere riformata con conseguente assoluzione dell'imputato perché il fatto non costituisce reato.

P.Q.M.

Visto l'art.605 c.p.p.,
in riforma della sentenza emessa in data 11.9.2024 dal Tribunale di Castrovillari, appellata da [redacted] assolve il predetto imputato dal reato ascritto perché il fatto non costituisce reato.
Indica in giorni 90 il termine di deposito della motivazione.
Catanzaro, 24 marzo 2026

Il presidente
Alessandro Bravin

Addetto UPP
Dott. Kevin Lucchetti